



NurSind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche

Segreteria Provinciale di Pescara

Cell. 320.3134105 -- 333.4125508

[email: argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) -- fax: 085-8562177

Sito: nursindpescara.org

Data 06.02.2012 Prot.n°000 _____

OGGETTO: sanzioni per i "furbi" che snobbano l'ECM (Nuove regole e norme della manovra Monti)

**Nursind il Sindacato Delle Professioni Infermieristiche Della Provincia Di Pescara
COMUNICA**

Che Sono In Arrivo Sanzioni Per Chi Non Si Aggiorna Ai Sensi Del Decreto Legge N.138 Del 13.08.2011 Coordinato Con La Legge Di Conversione N.148 Del 14.09.2011-Titolo II°.

Tale decreto ha introdotto le nuove regole che sono state proposte alla commissione nazionale ECM dal [COGEAPS](#) (consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie) e si possono riassumere in alcuni punti cardine:

1. Gli enti accreditati hanno l'obbligo di tenere l'elenco di tutti gli eventi formativi [ECM](#) e fornire i al [COGEAPS](#) l'elenco dei soggetti che hanno conseguito i crediti.
2. Tutti i crediti ottenuti all'estero devono prima essere attestati dagli ordini professionali.
3. Gli ordini e i collegi hanno l'obbligo di registrare l'elenco degli iscritti che si sono formati con i crediti [ECM](#) e irrogare le sanzioni disciplinari.

4. La data entro il quale gli ordini decideranno le sanzioni da applicare agli iscritti è indicata al 13 Agosto 2012

Il programma ECM a cui i sanitari si dovranno uniformare è regolamentata da una determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010. **Molte le novità** rispetto al triennio 2008-2010:

- 1.viene confermato che **ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2011-2013, (50 crediti/anno - con un minimo di 25 e un massimo di 75),**
- 2.da quest'anno **non si possono recuperare i crediti degli anni precedenti**, anche i docenti non potranno acquisire tutti i crediti attraverso convegni o tutoring il limite viene fissato al 60% del 150 previsti nel triennio, Riguardo **gli Infermieri attraverso le piattaforme FAD potranno acquisire solo il 60% dei crediti previsti nei tre anni (90 su 150).**
- 3.Altra limitazione è quella della acquisizione dei crediti [ECM](#) attraverso **eventi sponsorizzati, non si potrà superare il limite di un terzo del totale.**

L'obbligo di conseguire i crediti formativi ai fini ECM, per chi opera nella sanità pubblica e privata, stabilito nelle norme elaborate dalla Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute è stato recepito nel codice deontologico di diverse Professioni sanitarie.

Tuttavia, finora mancava una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale e mancava una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione agli Ordini dei crediti conseguiti.

Di fatto, negli anni scorsi, i professionisti che si facevano scrupolo di rispettare al 100% l'impegno di aggiornamento spesso dovevano anche subire il dileggio di colleghi che si ritenevano più "furbi".

Questa lacuna è stata colmata con una norma introdotta nella recentissima Manovra finanziaria di Agosto (quella "lacrime e sangue") che all'art.3 comma 5 recita:

"Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che

l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- a. ***l'accesso alla professione è libero*** e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
- b. ***previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente*** predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). ***La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;***

Gli Ordini vengono dunque investiti della registrazione dei crediti formativi ai fini ECM e di irrogazione di sanzioni disciplinari.

A seguito del suddetto comma il COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professione Sanitarie) ha proposto e la Commissione Nazionale ECM ha accettato le seguenti i proposte:

- Gli enti accreditanti hanno l'obbligo di tenere l'elenco di tutti gli eventi formativi ECM e di trasmetterlo al COGEAPS per consentire la corretta registrazione;
- **I crediti ECM acquisiti per l'attività di tutoraggio per la formazione individuale all'estero e per l'autoformazione vengono registrati e attestati dagli Ordini. Gli Ordini devono trasmettere al COGEAPS i crediti registrati relativi al professionista.**
Viene pertanto fissato un quadro normativo uniforme per le professioni sanitarie come per altre professioni "liberali". **Va peraltro osservato che presso i notai, ad esempio, già da diversi anni il mancato conseguimento dei crediti formativi veniva sanzionato dall'Ordine.** La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza numero 2235 del primo febbraio 2010 ha respinto il ricorso di un notaio contro la **sanzione disciplinare** della censura applicatagli dall'Ordine per non aver conseguito tutti i crediti formativi previsti. **Secondo la Corte, il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione**, e quindi è giusto che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua sia soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici.

SEGRETERIA PROVINCIALE NURSIND PESCARA			
ARGENTINI ANTONIO	cell. 320.3134105	SANTILLI ANTONIO	cell. 333.4125508
FLAVIA CERRATO	cell. 333.4110809	CATIA PISONI	cell. 328.8332473
ANDREA LIBERATORE	cell.334.76855308	ROBERTA POMPONIO	cell. 347.1931664